



parco nazionale
dell'**alta murgia**

n. 04/2015 Reg. Aut.

IL DIRETTORE f.f.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152.

VISTA l'istanza di prosecuzione alla coltivazione, ex art.3 dell'allegato "A" al DPR 10/03/2004, inoltrata dalla ditta Cremamora Marmi in 21/08/2007 prot. 1807;

CONSIDERATO che con nota prot. 562 del 11/03/2009 questo Parco richiedeva alla ditta istante la documentazione integrativa per il prosieguo dell'istruttoria; che in data 17/04/2009, prot. 849, la Cremamora Marmi inoltrava solo in parte della documentazione richiesta per il completamento dell'istruttoria; che in data 30/04/2009 prot. 998 la ditta inoltrava ulteriore documentazione di cui alla richiesta d'integrazione documentale predetta;

VISTA l'istanza di prosecuzione alla coltivazione inoltrata, ex art. 35 della L.R. 37/85, alla Regione Puglia – Ufficio Minerario- dalla ditta F.lli Giovanni e Luigi Alba s.d.f., dante causa della Cremamora Marmi;

VISTO il certificato rilasciato alla ditta F.lli Giovanni e Luigi Alba, dal Coordinatore dell'Ufficio minerario Regionale, con cui si attesta che non esistono impedimenti alla prosecuzione dell'attività estrattiva;

VISTA la nota del 31/10/12 prot. 26833 con cui, a richiesta di questo Ente, la Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione PRAE – tra le altre notizie comunica che la cava in agro di Andria alla località "Piana della Monaca" fog. 192 p.lle 84,85 e 87 era in prosecuzione dell'attività ex art. 35 L.R. 37/85;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica n. 463 del 17/11/2011 rilasciata dal Comune di Andria – Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica ;

VISTA l'Autorizzazione Paesaggistica n.463 del 17/11/2011, inviata in data 12/01/2012 prot. 132 dal Comune di Andria – Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica –, in sostituzione della precedente, per rettifica dei dati anagrafici del richiedente;

VISTO il parere positivo con prescrizioni sulla valutazione d'incidenza espresso dalla Provincia di Barletta Andria Trani – Settore Ambiente – con determinazione dirigenziale n. 31 del 28/04/2013 con cui esprimeva parere positivo, con prescrizioni;

VISTA la nota del 07/02/2014 prot. 736 della Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione PRAE che a riscontro alla nota di questo Parco prot. 3776 del 11/09/2013, comunica che la ditta è di fatto subentrata, previa denuncia di esercizio di subentro in cava, alla ditta F.lli Giovanni e Luigi Alba s.d.f. e che ha provveduto a depositare i nuovi piani di coltivazione e di recupero in data 17/10/2012;

PRESO ATTO che

- gli adottati Piano e Regolamento del Parco prevedono, all'interno della zona D "Aree di protezione economico-sociale", la sottozona D2 "aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi";
- nella sottozona D2 gli interventi e le sistemazioni finali delle cave esistenti sono individuati mediante Piani di Coltivazione Dismissione e Recupero approvati dall'Ente e dalla Regione Puglia, secondo la procedura stabilita dal Regolamento del Parco che prevede tra gli obiettivi specifici perseguiti anche quelli a scopo naturalistico;
- a seguito dell'acquisizione dell'autorizzazione Paesaggistica e del parere sulla valutazione d'incidenza può procedersi al rilascio dell'Autorizzazione;
- è stato presentato il progetto esecutivo di sistemazione e recupero della cava stessa;
- tali atti progettuali prevedono il completamento in approfondimento della coltivazione mineraria ed il recupero ambientale della cava secondo tre distinte fasi durante le quali alle operazioni di estrazione del giacimento affiancano gli interventi di ricomposizione ambientale del sito estrattivo;
- in seguito all'istruttoria effettuata dal Servizio Tecnico il progetto è risultato ammissibile e conforme agli indirizzi ed alle regole stabilite dal Piano e dal Regolamento del Parco;
- non è stata ancora acquisita l'autorizzazione della Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione PRAE -, avendo predetto Ufficio subordinato la propria autorizzazione a quella di questo Parco;

VISTA l'istruttoria effettuata dagli Uffici dell'Ente da cui si evince che la proposta progettuale consiste nel completamento degli scavi e nel recupero ambientale del sito estrattivo insistente sulle p.lle 84-85 e 87 del fog. 192, ubicate in zona classificata E – agricola – secondo lo strumento urbanistico vigente per Andria, all'interno del pSIC-ZPS IT9120007 Murgia Alta ed in zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia; è altresì compresa in ATE "B" o di valore paesaggistico rilevante e negli ATD "Vincolo idrogeologico" di cui al PUTT/P Puglia.

CONSIDERATO che l'art. 3, c. 1, lett. e) della disciplina di tutela del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, di cui all'allegato "A" al DPR 10/03/2004, prescrive che la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente Parco; che la proposta di approfondimento degli scavi e recupero ambientale, formulata dalla ditta Cremamora Marmi, non produrrà impatto significativo sugli habitat, interessando l'attività solo aree già sbancate, degradate e che non presentano copertura vegetale, senza peraltro interessare le aree già rinaturalizzate o che si presentano integre e coperte da vegetazione spontanea;

CONSIDERATO che l'intervento proposto si configura come sperimentale e quindi necessitante di una particolare attenzione per fare sì che lo stesso si conformi alle finalità ed alle regole di questa area naturale e che quindi questo Ente debba partecipare alla fase esecutiva mediante sottoscrizione di apposita convenzione i cui contenuti assicurino un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione finale, della gestione del suolo e delle componenti naturali presenti, oltre che condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio del Parco;

A U T O R I Z Z A

La ditta Cremamora Marmi s.r.l. corrente in Molfetta alla S.S. 16, Km. 778, Cod Fisc. o P. IVA 06382890728, rappresentata dal sig. Vito Alba, alla esecuzione delle opere di approfondimento degli scavi e recupero ambientale della cava alla località "Pana della Monaca" dell'agro di Andria

2



stente sui terreni censiti in catasto al fog. 192 p.lle 84-85-87, ricadenti in zona 2 di questo Parco, ondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati grafici di progetto depositati presso questo Ente sa corredo dell'istanza :

1. Relazione descrittiva dell'intervento;
2. elaborati grafici di progetto :
 - TAV 1 Stato Attuale dei Luoghi;
 - TAV 2 Piano di coltivazione e recupero fase 1;
 - TAV 3 Piano di coltivazione e recupero fase 2;
 - TAV 4 Recupero ambientale e sistemazione finale;
 - TAV Recupero ambientale : variante sistemazione finale in recepimento delle prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
3. rendering computerizzato della sistemazione finale;
4. istanza di prosecuzione alla coltivazione inoltrata, ex art. 35 della L.R. 37/85, alla Regione Puglia – Ufficio Minerario;
5. certificato rilasciato alla ditta F.lli Giovanni e Luigi Alba, dal Coordinatore dell'Ufficio minerario Regionale, con cui si attesta che non esistono impedimenti alla prosecuzione dell'attività estrattiva;
6. nota del 31/10/12 prot. 26833 della Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione PRAE – tra le altre notizie comunicava che la cava in agro di Andria alla località “Piana della Monaca” fog. 192 p.lle 84,85 e 87 é in prosecuzione dell'attività ex art. 35 L.R. 37/85;
7. autorizzazione Paesaggistica n. 463 del 17/11/2011 rilasciata dal Comune di Andria – Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica;
8. autorizzazione paesaggistica n.463 del 17/11/2011, inviata in data 12/01/2012 prot. 132 dal Comune di Andria – Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica –, in sostituzione della precedente, per rettifica dei dati anagrafici del richiedente;
9. parere positivo con prescrizioni sulla valutazione d'incidenza espresso dalla Provincia di Barletta Andria Trani – Settore Ambiente – con determinazione dirigenziale n. 31 del 028/04/2013 con cui esprimeva parere positivo, con prescrizioni;
10. nota del 07/02/2014 prot. 736 della Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione PRAE con cui si comunica che la ditta é di fatto subentrata, previa denuncia di esercizio di subentro in cava, alla ditta F.lli Giovanni e Luigi Alba s.d.f. e che ha provveduto a depositare i nuovi piani di coltivazione e di recupero in data 17/10/2012;

Il tutto a condizione che :

1. Sia sottoscritta con questo Ente, entro 60 gg dal rilascio del presente provvedimento ed in via sperimentale, la convenzione ex art. 2, c. 4, lett. b), delle N.T.A. della proposta di Piano per il Parco adottato dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 8 del 08/01/2015 ed in corso di approvazione, al fine di assicurare un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della gestione dell'attività da porre in essere, del suolo e delle componenti naturali presenti, e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio. Sarà parte integrante della convenzione predetta la fidejussione assicurativa stipulata dalla Cremamora Marmi s.r.l. con la società di assicurazione Allianz s.p.a., agenzia di Corato, a garanzia di questo Ente.
2. siano acquisite, preliminarmente all'avvio dell'attività, tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni, pareri, nulla osta ed atti comunque denominati prescritti ex lege per l'esercizio della stessa;
3. sia accertata, preliminarmente all'esercizio dell'attività, l'assenza di siti di nidificazione dell'avifauna, in particolare delle specie di cui all'allegato 2 della direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli);
4. l'attività di approfondimento degli scavi e di recupero sia limitata alle superfici già sbancate e compromesse, previa l'esatta individuazione, in loco, delle aree oggetto d'intervento con pilastri di pietra, senza peraltro interessare superfici integre, coperte da vegetazione spontanea, rinaturalizzate o in corso di rinaturalizzazione;
5. non si esegua alcun intervento sui cumuli di detriti lapidei insistenti sulla p.lla 87 del fog. 192 in quanto già rinaturalizzati ed in fase di rinaturalizzazione;

6. si proceda alla rinaturalizzazione delle aree che, se pur ricomprese infra la m. delle p.lle 85,87 e 86 del fog. 192 e compromesse dall'attività, non sono progetto, previa la rimozione dei blocchi di pietra presenti, lo spandimento di terra e la semina di essenze erbacee ed arbustive autoctone;
7. sia limitata la produzione delle polveri rivenienti dall'attività di perforazione e cura di utilizzare utensili e macchine provvisti di idoneo sistema di aspirazione e raccolta polveri, ovvero avendo cura di bagnare continuamente, con acqua, le superfici interne perforazione e al taglio;
8. siano osservate le norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico ambientale di cui alla legge della Regione Puglia n. 3 del 20/02/2002 e successive modificazioni, in particolare non si superino i valori limite stabiliti per le aree "particolarmente protette" dall'art. 3 di predetta legge;
9. siano regimentate le acque superficiali senza peraltro realizzare fossi di guardia su aree coperte da vegetazione spontanea, rinaturalizzate o in fase di rinaturalizzazione;
10. non si aprano piste su suoli coperti da vegetazione spontanea, rinaturalizzati e/o in fase di rinaturalizzazione;
11. i detriti lapidei e/o il materiale sterile siano stoccati, provvisoriamente, sulle aree già compromesse, in attesa di essere riutilizzati o conferiti in discarica.
12. sia preservata la vegetazione spontanea eventualmente presente nell'area di intervento.

insie
sec
qu



Sono fatti salvi eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta ed atti comunque denominati, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia di coltivazione delle cave e ambientale qualora propedeutici all'esercizio dell'attività in parola.

Copia del presente provvedimento è inviata al Sindaco del Comune di Andria affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Copia del presente provvedimento è inviata al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, affinché svolga le funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

Copia del presente provvedimento è inviato alla Regione Puglia – Ufficio Controllo e Gestione PRAE.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, lì 04/02/2015



Il Direttore f.f.
Fabio Modesti